



COMUNE DI CORREZZANA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.11.2006
Modificato con deliberazione C.C. n. 46 del 16.12.2019

INDICE

CAPO I – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1 – ISTITUZIONE E DURATA IN CARICA

ART. 2 – COMPETENZE

ART. 3 – COMPOSIZIONE E NOMINA

CAPO II – COMMISSIONI CONSULTIVE

ART. 4 – ISTITUZIONE E DURATA IN CARICA

ART. 5 – COMPETENZE

ART. 6 – COMPOSIZIONE E NOMINA

CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

ART. 7 - INSEDIAMENTO

ART. 8 – PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

ART. 9 – SEGRETARIO

ART. 10 – CONVOCAZIONI

ART. 11– SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ART. 12 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 13 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI COMPONENTI

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 15 - PUBBLICITA'

CAPO I – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1 - ISTITUZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.
2. Le Commissioni permanenti restano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.
3. Le Commissioni temporanee e quelle speciali durano in carica fino all'espletamento del compito che viene loro assegnato.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo allo stesso attribuiti, compatibilmente con le esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. Esprimono pareri o proposte non vincolanti, in relazione alle materie ed agli argomenti loro assegnati dal Consiglio comunale e dal Sindaco.
2. Le Commissioni permanenti, relativamente alle materie loro assegnate, hanno il compito di provvedere all'esame preliminare degli atti deliberativi di competenza del Consiglio comunale al fine di garantire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo consiliare medesimo.
3. Le Commissioni temporanee o speciali hanno compiti di esame per l'approfondimento di argomenti di carattere generale o particolare loro demandati dal Sindaco, nei limiti definiti dal Consiglio comunale.

ART. 3 – COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Le Commissioni sono composte da Consiglieri comunali designati, con proposta scritta al Sindaco, dai Capigruppo consiliari e nominati dal Consiglio comunale con votazione palese assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare in base al criterio proporzionale.
2. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni.
3. Il numero dei componenti di ogni singola Commissione è definito dal Consiglio comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, in sede di istituzione della Commissione.
4. La deliberazione di Consiglio Comunale per l'istituzione delle Commissioni dovrà indicare, per ogni singola Commissione, oltre al numero dei componenti di minoranza e di maggioranza, le materie di competenza o gli argomenti da affrontare e gli eventuali tempi per l'espletamento del lavoro richiesto.

CAPO II – COMMISSIONI CONSULTIVE

ART. 4 – ISTITUZIONE E DURATA IN CARICA

1. Allo scopo di promuovere una maggiore partecipazione delle forze politiche e sociali all'elaborazione delle scelte della civica Amministrazione ed una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consultive su tematiche di particolare interesse locale individuate dalla Giunta Comunale.
2. Le Commissioni consultive durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale o sino all'eventuale scioglimento della Commissione stessa deliberato dal Consiglio Comunale.

ART. 5 – COMPETENZE

1. Le Commissioni consultive, con riferimento allo specifico settore di competenza, hanno compiti di esame, studio e ricerca su argomenti loro deferiti dal Sindaco, dall'Assessore competente per materia o dal Consiglio Comunale.
2. Possono inoltre formulare pareri e proposte su argomenti di particolare interesse per la cittadinanza nelle materie individuate per ciascuna nella deliberazione di istituzione.

ART. 6 – COMPOSIZIONE E NOMINA

1. I componenti delle Commissioni consultive possono essere scelti sia tra i Consiglieri comunali che all'esterno del Consiglio comunale tra cittadini residenti e non residenti, purchè questi ultimi siano stati candidati nelle liste che hanno concorso alle elezioni del Consiglio Comunale di Correzzana. Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
2. Per le Commissioni competenti in materie di particolare contenuto tecnico, i componenti esterni al Consiglio Comunale possono essere scelti anche tra cittadini non residenti purchè in possesso di requisiti specifici determinati in sede di istituzione di ciascuna Commissione.
3. I componenti sono designati, con proposta scritta al Sindaco, dai Capigruppo consiliari e nominati dal Consiglio comunale con votazione palese garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare in base al criterio proporzionale.
4. Ogni componente può far parte contemporaneamente di più Commissioni.
5. Il numero dei componenti di ogni singola Commissione è definito dal Consiglio comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, in sede di istituzione della Commissione.
6. La deliberazione di Consiglio Comunale per l'istituzione delle Commissioni dovrà indicare per ciascuna, oltre al numero dei componenti di minoranza e di maggioranza, le materie di competenza o gli argomenti da affrontare.

CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

ART. 7 - INSEDIAMENTO

1. Entro 20 giorni dall' avvenuta esecutività della deliberazione di nomina dei membri, il Sindaco, con avviso scritto da recapitarsi preferibilmente a mezzo di posta elettronica, oppure a domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione della prima seduta per:
 - a) insediamento dei membri della Commissione
 - b) nomina del Presidente
 - c) nomina del Vicepresidente.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco senza diritto di voto.
3. Dei risultati delle votazioni il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

ART. 8 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

1. Ogni Commissione elegge, al proprio interno e con separata votazione, il Presidente e il Vicepresidente.
2. Le votazioni sono segrete ed ogni membro può votare un solo nominativo.
3. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità tra i membri, il più anziano di età.
4. Il Presidente coordina e dirige l'attività della Commissione e mantiene i rapporti con gli organi istituzionali del Comune.
5. In particolare il Presidente:
 - a) assicura il buon andamento dei lavori;
 - b) predispone l'ordine del giorno della seduta;
 - c) pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, modera la discussione, stabilisce l'ordine della votazione, ne controlla e ne proclama i risultati;
 - d) fa osservare il presente regolamento;
 - e) relaziona, su richiesta, alla Giunta o al Consiglio Comunale sull'andamento dei lavori della Commissione;
 - f) fa rispettare i tempi definiti nel mandato di lavoro.
6. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli commissari.
7. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
8. Nelle Commissioni consiliari il Sindaco e gli Assessori non possono assumere né la presidenza né la vicepresidenza.

ART. 9 - SEGRETARIO

1. Il servizio di segretariato è svolto da un membro della Commissione designato dal Presidente, o da personale appartenente al settore comunale al quale afferiscono le materie oggetto dei lavori della Commissione designato dal Sindaco.

2. Il Sindaco e gli Assessori non possono assumere il segretariato di una Commissione.
3. Il Segretario svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il verbale di ogni seduta della Commissione;
 - b) cura che le convocazioni vengano effettuate come da regolamento;
 - c) redige le relazioni della Commissione e le eventuali proposte di deliberazione da sottoporre agli organi competenti;
 - d) ha cura dell'archivio della Commissione contenente copia delle convocazioni e delle comunicazioni da e verso l'esterno, i verbali delle sedute, le documentazioni acquisite e le relazioni prodotte. Il materiale d'archivio è depositato presso i competenti uffici comunali.

ART. 10 - CONVOCAZIONI

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da recapitare al domicilio dei componenti almeno 5 giorni prima della seduta in via ordinaria, o almeno 2 giorni prima in caso di urgenza. La convocazione può essere inviata, con il consenso dei componenti, anche via posta elettronica.
2. Copia di tutte le convocazioni deve essere inviata per conoscenza, entro gli stessi termini, al Sindaco e all'Assessore di competenza.
3. La convocazione, sulla proposta degli argomenti da trattare, è effettuata dal Presidente o per determinazione autonoma o su richiesta da parte di :
 - a) Sindaco
 - b) almeno due componenti della Commissione
 - c) Assessore competente per materia.
4. La riunione è convocata di norma entro dieci giorni da quello della richiesta inoltrata al Presidente tramite la segreteria comunale. In difetto di convocazione provvede il Sindaco.
5. Le Commissioni non possono essere convocate contemporaneamente al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale. E' da evitare, inoltre, nei limiti del possibile, la convocazione contemporanea di più Commissioni, salvo il caso di riunione congiunta.
6. La riunione congiunta di più Commissioni è presieduta dal Presidente più anziano di età ed è verbalizzata dal relativo Segretario.
7. L'avviso di convocazione è affisso all'Albo Pretorio.

ART. 11 – SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
3. Gli astenuti si calcolano ai fini della validità della seduta, ma non si calcolano quali votanti.
4. Le sedute si svolgono di norma nel Palazzo comunale.
5. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della commissione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Sindaco o l'Assessore competente trasmette alle singole Commissioni, secondo la rispettiva competenza per materia, gli argomenti da esaminare.
7. Qualora un argomento sia di competenza di più Commissioni o ne sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Sindaco lo deferisce alla Commissione che reputa

prevalentemente competente o promuove la convocazione congiunta di più Commissioni.

8. La Commissione conclude i lavori relativi ad un argomento con una sintetica relazione approvata a maggioranza, firmata dal Presidente e dal Segretario.
9. Le relazioni e le eventuali proposte da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale sono presentate al protocollo generale del Comune e indirizzate al Sindaco, a cura del Segretario della Commissione.
10. I pareri espressi dalle Commissioni nell'ambito di un procedimento deliberativo sono espressamente richiamati nel provvedimento di Giunta o di Consiglio Comunale conseguente.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il Sindaco e l'Assessore e gli eventuali Consiglieri Delegati possono presenziare ai lavori di tutte le Commissioni, con diritto di parola ma non di voto qualora non siano membri effettivi.
2. Le sedute sono normalmente aperte al pubblico. Il pubblico non ha diritto di parola.
3. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta, o invita gli uditori ad uscire dall'aula di riunione, quando la trattazione dell'argomento dell'ordine del giorno comporti l'analisi di comportamenti di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno o pregiudizio agli interessi del Comune. I membri della Commissione sono tenuti al segreto sugli argomenti discussi in seduta segreta.
4. Su richiesta della Commissione, il Presidente può richiedere, con istanza motivata al Sindaco o all'Assessore competente, l'intervento di tecnici o esperti (interni o esterni al Comune), per approfondire questioni di notevole complessità.
5. Il Sindaco deciderà in merito e designerà il Tecnico/Esperto richiesto.
6. Il Presidente, previo assenso del Sindaco, può invitare i responsabili e/o i gestori dei servizi comunali per fornire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione.

ART. 13 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI COMPONENTI

1. Ogni componente della Commissione è tenuto a partecipare ai lavori della Commissione in cui è stato eletto.
2. Il componente che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive incorre nella decadenza.
3. La proposta di decadenza, che può essere avanzata da un qualsiasi componente la Commissione, viene trasmessa dal Presidente al Sindaco, che la iscrive nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i componenti delle Commissioni decadono automaticamente dalla carica.
5. Le dimissioni da componente di una Commissione dovranno essere indirizzate al Sindaco in forma scritta.
6. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessario la sostituzione di un componente della Commissione, il Gruppo consiliare di appartenenza o di riferimento del membro dimissionario, decaduto o altro, designerà un sostituto che il Consiglio Comunale provvederà a nominare.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

ART. 15 – PUBBLICITA’

1. Il presente regolamento è depositato presso la Segreteria Comunale ed è accessibile a chiunque intenda consultarlo.
2. Copia dello stesso sarà consegnata a ciascun componente delle varie Commissioni, preferibilmente in formato elettronico.